



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL G.I.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 3304/2014 R.G.A.C.

IL G.I.

osservato che la moglie, parte resistente, chiede (nella memoria integrativa in fase di merito) modificarsi, aumentando l'ammontare dell'assegno di mantenimento (che il Presidente considera divorzile, ma che interviene allorquando ancora non è stata emessa una sentenza di divorzio), i provvedimenti temporanei ed urgenti, i quali prevedono che il medesimo assegno di mantenimento, provvisoriamente attribuito alla F , sia pari ad euro 400,00 mensili;

constatato che la parte deduce due elementi nuovi, rispetto a quanto dedotto, o deducibile, innanzi al Presidente: a) che la conduttrice dell'appartamento, da lei concesso in locazione, recedeva dal rapporto, così sottraendole un reddito mensile, pari ad euro 150,00 lordi; b) che il proprio orario lavorativo si sia ridotto;

precisato che la medesima parte sottopone al G.I., inoltre, circostanze già deducibili, o dedotte, nella fase presidenziale;

reputato che i soli argomenti da esaminare siano i primi, non potendosi condividere la tesi, secondo la quale il G.I. potrebbe revocare, o modificare, quei provvedimenti provvisori ed urgenti, anche in mancanza di *nova*;

reputato, in proposito, innanzitutto, che, sebbene non sia più esplicitamente previsto, dalla legge, che la modifica (o la revoca) possano essere adottate solo in caso di ipotesi di mutamento nelle circostanze (si noti la differenza di dettato tra l'abrogato comma 4 dell'art. 708 c.p.c., secondo cui «*Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.*», ed il testo del vigente comma 4 dell'art. 709 c.p.c., il quale prevede che «*I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.*»: norma assimilabile a quella, posta, in materia di divorzio, dall'art. 4, co. 8, terzo capoverso, l. 1° 12.1970, n. 898), l'avvenuta introduzione del rimedio del reclamo delle ordinanze presidenziali innanzi alla Corte d'Appello, introduzione coeva alla rimodellazione del testo della disciplina della revoca e della modifica, imponga di comprendere quale sia il diverso ambito dei due strumenti processuali: e, in particolare, se, comunque, debba ritenersi precluso al G.I. di mutare l'assetto dei rapporti, programmato dal Presidente;



considerato, dunque, che un'interpretazione sistematica conduca a reputare, più verosimilmente, essere tuttora imposto dalla legge che il potere di revoca o modifica, in capo al Giudice Istruttore, sorga sul presupposto del sopravvenire di giustificati motivi (circostanze nuove, o preesistenti, ma incolpevolmente ignote);

rilevato, infatti, che:

- l'art. 156, co. 7, c.c., in tema di «*Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*», prevede che «*Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.*»: sicché il Giudice che procede a modificare il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi separati, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., deve rinvenire dei motivi sopravvenuti, quantunque il medesimo art. 710 c.p.c. nessuna menzione faccia delle sopravvenienze: e non si vede perché mai, allora, il solo Giudice Istruttore dovrebbe prescindere dalle sopravvenienze; è evidente, del resto, la similitudine tra il rapporto fra i provvedimenti presidenziali e la decisione della Corte d'appello sul reclamo, dall'un lato, ed il rapporto fra la sentenza di separazione e la decisione della Corte sull'appello, avverso la medesima sentenza: e, quindi, sono assimilabili i procedimenti di revoca, o modifica, rimessi al Giudice Istruttore (che intervengono sull'ordinanza presidenziale, reclamabile), e quelli di modifica *ex art. 710 c.p.c.* (che intervengono sul regime introdotto dalla sentenza, appellabile);

- l'art. 9, co. 1, l. 1° 12.1970, n. 898, prevede espressamente (unificando, in materia di divorzio, il contenuto degli artt. 156, co. 7, c.c. e 710 c.p.c., espressamente dettati per la separazione), che «*Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6*»: sicché sono necessarie, anche in questo caso, delle sopravvenienze (e, allora, si pone, in materia di divorzio, lo stesso parallelismo tra il rapporto fra i provvedimenti presidenziali e la decisione della Corte d'appello sul reclamo, dall'un lato, ed il rapporto fra la sentenza di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili del medesimo, e la decisione della Corte sull'appello, avverso la medesima sentenza);

- l'art. 337 *quinquies* c.c., che regola la «*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*» (senza distinzione rispetto al regime dei rapporti fra i coniugi: e, quindi, valido tanto per la separazione, quanto per il divorzio, oltre che per i figli di genitori non coniugati; ai sensi dell'art. 337 *septies*, co. 2, c.c., poi, com'è noto, ai figli minorenni sono equiparati i maggiorenni, affetti da *handicap* grave), prevede che «*I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.*»: così introducendo una libera rivedibilità delle disposizioni, che costituisce un'evidente eccezione (tale da confermare la regola generale: giacché ove questa fosse stata diversa, ossia quella della libera modificabilità e revocabilità, nessun bisogno si sarebbe sentito di introdurre una disposizione simile), rispetto alle norme già viste, giustificata dall'indisponibilità degli interessi dei figli minori, la cui cura è di evidente rilievo pubblico,



tanto da essere rimessa sinanche ad iniziative officiose del Giudice (e per la medesima ragione l'art. 741 c.p.c. prevede – salvi i diritti dei terzi, a determinate condizioni – la libera revocabilità, o modificabilità, dei decreti emessi in camera di consiglio: con evidente riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali pure è presente un solo interesse tutelabile, di natura superiore);

- l'art. 177, co. 3, n. 3, c.p.c. prevede che non possano essere revocate, o modificare, le ordinanze, suscettibili di essere reclamate: sicché non si spiegherebbe perché mai, nella materia della famiglia, i provvedimenti provvisori ed urgenti potrebbero essere revocati, o modificati, senza alcun limite, pur essendo previsto il rimedio del reclamo: e soltanto le sopravvenienze possono, nella materia della famiglia, giustificare la possibilità, nonostante la proponibilità del reclamo, della revoca o modifica: perché, in tale materia, vige il principio, secondo cui ogni decisione è adottata *rebus sic stantibus* (dunque, affinché una decisione possa essere modificata, occorre o un'impugnazione, oppure che siano dedotte novità);

- l'art. 669 *decies* c.p.c., che regola la revoca o modifica dei provvedimenti cautelari (passibili di reclamo), prevede espressamente, ai commi 2 e 3 (con testo, sotto questo profilo, identico), che l'ipotesi è ammessa unicamente «*se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare*»: e certo non può ignorarsi tale disciplina, sia perché i provvedimenti presidenziali assumono un carattere urgente e provvisorio, in vista di un successivo merito, sia, quand'anche si vogliano distinguere più decisamente i provvedimenti cautelari dall'ordinanza presidenziale, perché, comunque, non può negarsi che il sistema manifesti una coerenza, in tutti i suoi ambiti, ogniqualvolta si sia in presenza dello schema che prevede un provvedimento non definitivo, il reclamo avverso il medesimo, la revocabilità, o modificabilità, del primo;

ritenuto che, in tal modo, è possibile, entro i principi dell'ordinamento, distinguere in maniera esatta e precisa la funzione del reclamo, rispetto a quella del provvedimento di modifica o revoca, senza dover elaborare criteri privi di riferimenti sistematici;

considerato, dunque, nella specie, che: a) l'avvenuta riduzione del reddito da locazione (euro 150,00 mensili lordi), a causa del recesso della conduttrice, avrà effetto decorsi dei mesi dal recesso medesimo (ai sensi dell'apposita clausola contrattuale): sicché, risalendo la dichiarazione della locataria al mese di Gennaio dell'anno in corso, la menomazione economica sarà attuale dal mese di Luglio e la domanda, pertanto, può essere accolta, limitatamente ad un aumento pari ad euro 50,00 mensili (non è possibile fra gravare sulla controparte, per intero e secondo un rapporto strettamente aritmetico, ogni variazione del reddito della parte, titolare dell'assegno), ma con decorrenza da quel mese; b) la riduzione dell'orario di lavoro non è stata precisata quantitativamente, con riferimento alle ore di meno ed alla retribuzione perduta (quest'ultima documentabile, ma non documentata): tuttavia, considerato l'ammontare assai esiguo del salario già documentato, e la mancata specifica contestazione della contrazione del medesimo, appare congruo prevedere un aumento dell'assegno, ulteriore rispetto a quello di cui *sub 'a'*, pari ad euro 50,00 mensili;



precisato che, in conclusione, l'assegno dovrà essere rideterminato: con decorrenza dalla data della domanda di modifica (il 12.2.2015), in euro 450,00 mensili; con decorrenza dal rateo del prossimo mese di Luglio, in euro 500,00 mensili;

ritenuto, infine, di dover fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni sulla domanda di emissione di sentenza sul solo *status*;

P.Q.M.

1. aumenta l'assegno, dovuto da _____ a F _____, come segue: con decorrenza dalla data della domanda di modifica (il 12.2.2015), ad euro 450,00 mensili; con decorrenza dal rateo del prossimo mese di Luglio, ad euro 500,00 mensili;

2. fissa al 21.10.2015 l'udienza di precisazione delle conclusioni sulla domanda di emissione di sentenza sul solo *status*.

Si comunichi alle parti.

Benevento, 25.3.2015

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

IL CASO.it

